

**CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73 L.
98/2013 PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DELLA
REPUBBLICA DI FORLI' DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI
PRATICANTI AVVOCATI PRESSO IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI' CESENA**

TRA

IL TRIBUNALE DI FORLI'

E

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI'
CESENA**

Premesso

- che la legge n. 247/2012 prevede all'art. 41 comma 6 lett. b) che il tirocinio professionale possa essere svolto anche presso un ufficio giudiziario;
- che la legge n. 247/2012 all'art. 29 comma 1 lett. c) conferisce al COA il compito di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio, previa verifica che il praticante abbia svolto il tirocinio stesso per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- che i positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa o di maggior efficienza sul lavoro del giudice, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del



magistrato, costituendo un'occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo".

- che tale riflessione è condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, con sua risoluzione del 29 Aprile 2014, il quale ha avuto modo di esaminare le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari, consistente nell'impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione, specie del PCT;
- che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì ed il Tribunale di Forlì hanno dichiarato la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante del tirocinio professionale previsto per legge;

Rilevato che:

- Con D.L. 21 giugno 2013, come convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, è stato disposto all'art. 73 che "i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale, civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratico presso le

Corti di Appello, i Tribunali Ordinari, gli Uffici e i Tribunali di Sorveglianza e i Tribunali per i Minorenni, della durata complessiva di 18 mesi”;

Richiamati:

- Il comma 5 bis del suddetto art. 73, secondo cui l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali;
- l'art. 50 comma 1 bis l. 11 agosto 2014, che istituisce l'Ufficio del processo, cui sono chiamati a far parte anche i tirocinanti ex art. 73 L. 98/2013;
- il d.m. 1.10.2015, che ha dato attuazione a tale previsione legislativa, disciplinando anche le modalità di ammissione al tirocinio e di attestazione di completamento con esito positivo del tirocinio

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso il Tribunale di Forlì ai sensi del citato art. 73 D.L.n. 69/13, come convertito con L. 98/13, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì.

E' onere del richiedente di indicare, all'atto della domanda di ammissione al tirocinio ovvero in un momento successivo, di essere iscritto nel registro dei praticanti all'Ordine Forense di Forlì.

ART. 2

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato presso uno studio legale, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Se i due tirocini si svolgono contemporaneamente, il tirocinante garantisce la sua presenza presso il Tribunale per almeno 20 ore settimanali, in giornate ed orari da individuare con il magistrato affidatario.

L'esito positivo dello stage di 18 mesi è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense secondo quanto disposto dall'art. 41 della legge professionale forense.

ART. 3

Nel caso previsto dall'articolo 2 è consentito al tirocinante di frequentare anche lo studio professionale, fermo il rispetto della durata minima di 20 ore settimanali presso gli Uffici del Tribunale, nonché l'attività di formazione organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (o Fondazione Forense).

Art. 4

All'esito dello stage il magistrato affidatario, acquisita una auto-relazione sul tirocinio svolto completa di produzioni documentali (minute di provvedimenti, etc.), redigerà una apposita relazione con la descrizione delle attività svolte dal tirocinante.

Successivamente il Presidente del Tribunale, ovvero un magistrato delegato, rilascerà al tirocinante l' "Attestato di completamento con esito positivo di tirocinio ex art. 73 l. 98/2013" (art. 5 D.M. 1.10.2015).

E' onere del tirocinante la trasmissione di una copia dell'attestazione all'Ordine Forense qualora intenda ottenere il riconoscimento del periodo di tirocinio ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio forense

Art. 5

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati del distretto e a quelli a loro specificatamente dedicati, secondo linee guida indicate dalla risoluzione della Scuola Superiore della Magistratura n. 284/2014.


Nel caso in cui tirocinanti siano già abilitati al patrocinio sostitutivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena autorizzerà l'accREDITAMENTO dei corsi a cui partecipa il tirocinante ai fini dell'adempimento degli obblighi deontologici di formazione professionale (cosiddetti crediti formativi)

Art. 6

Gli ammessi allo stage:

- Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del loro tirocinio;
- Secondo le indicazioni del magistrato affidatario, partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle Camere di Consiglio, e procedono a tutte le attività previste nel progetto formativo (studio fascicoli, ricerche giurisprudenziali dottrinali, massimazione di sentenze, redazione di minute di provvedimenti, etc...).

ART. 7



L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario. Gli ammessi allo stage possono accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti loro dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi e di quelli inerenti a procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti; non possono esercitare attività professionale innanzi all'Ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.

ART. 8

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica amministrazione.

ART. 9

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Capo dell'Ufficio, sentito il tirocinante:

- per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute ragioni organizzative.

- Forlì, li 20/3 / 2016

Il Presidente del
Tribunale di Forlì
dr. Orazio Pescatore

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena
avv. Roberto Roccarì